

Disposizione tecnica di funzionamento n. 05 Rev. 01 MCIC

(ai sensi dell'Articolo 4 delle Regole di funzionamento del mercato dei Certificati di Immissione in Consumo di Biocarburanti, approvate con decreto del direttore generale della Direzione Generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica (DGAECE) del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 aprile 2020, come modificate ed integrate)

Titolo	Fiscalità del mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti
Riferimenti normativi	Articolo 19, comma 19.4 delle Regole di funzionamento del mercato dei Certificati di immissione in consumo di biocarburanti

Publicata in data 1 Febbraio 2024

1. Premessa.....	3
2. Applicazione IVA.....	3
3. Efficacia delle dichiarazioni e comunicazioni	4

1. Premessa

L'Articolo 19, comma 19.2 delle Regole di funzionamento del mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti (nel seguito: Regole) prevede che ciascun operatore, ai fini della presentazione delle proposte di negoziazione sul mercato, richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi al MCIC dei dati e delle informazioni di cui all'Articolo 18, comma 18.2, lettera f), delle Regole.

Il successivo comma 19.4 delle Regole prevede che, alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui sopra, l'operatore alleggi una dichiarazione attestante il proprio regime IVA, secondo quanto previsto nelle DTF.

Il successivo comma 19.6 prevede altresì che alla ricezione delle richieste di cui al comma 19.2 delle Regole, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato viene aggiornato dal GME e che tale modifica produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della relativa richiesta da parte del GME.

2. Applicazione IVA

Alla richiesta d'inserimento dei dati e delle informazioni sono allegate, ricorrendone le condizioni, le seguenti dichiarazioni:

- a) qualora l'operatore stabilito in Italia intenda avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 8, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, dichiarazione d'intento, redatta ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 17 ed allegata documentazione, ove prevista dalla normativa di volta in volta vigente.

Nel caso in cui l'operatore stabilito in Italia intenda continuare ad avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA, è tenuto a rinnovare al GME la dichiarazione e l'allegata documentazione, ove prevista, ai sensi della normativa di volta in volta vigente. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione e dell'allegata documentazione, ove prevista, nei termini di legge, il GME applica al soggetto interessato l'ordinario regime IVA;

- b) qualora l'entità (casa madre o stabile organizzazione) che effettuerà materialmente le transazioni in acquisto e/o in vendita sul MCIC sia diversa dall'entità (casa madre o stabile

organizzazione) mediante la quale l'operatore risulta ammesso al MCIC, dichiarazione, secondo il modello disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org), con la quale l'operatore, nella veste di casa madre o di stabile organizzazione, comunica al GME l'entità (casa madre o stabile organizzazione) che effettuerà materialmente le transazioni in acquisto e/o in vendita sul MCIC.

Qualora l'operatore richieda o abbia già richiesto l'applicazione del regime IVA di cui alla lettera a) del presente paragrafo, tale dichiarazione e l'allegata documentazione, ove prevista, produce i relativi effetti esclusivamente con riferimento:

- alle transazioni di CIC emessi in relazione a biocarburanti diversi dal biometano, di cui all'elenco disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org);
- ai corrispettivi, previsti dall'Articolo 6 delle Regole,

che saranno fatturati dal GME.

3. Efficacia delle dichiarazioni e comunicazioni

L'inserimento dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 2, secondo quanto previsto dall'Articolo 19, comma 19.6 delle Regole, produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME, ove la documentazione risulti corretta, completa e siano soddisfatte, laddove previste, le condizioni necessarie per procedere all'aggiornamento dei dati e delle informazioni rese dall'operatore.